

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1007)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1403)*

**d'iniziativa dei deputati EVANGELISTI, SERVELLO, DELLA BRIOTTA e PIRASTU**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 dicembre 1969*

**Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale  
italiano di insegnanti di educazione fisica**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per le esigenze tecnico-addestrative dello sport italiano, soprattutto nel primario settore della preparazione e della formazione sportiva giovanile, possono essere comandati in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano, insegnanti di educazione fisica di ruolo, per un numero complessivo non superiore a venti, con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I comandi debbono essere disposti con decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico.